

MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

PREMESSA

La Industria Chimica Valenzana S.p.A. ha come oggetto principale la produzione di acido tartarico ottenuto attraverso la lavorazione del tartrato di calcio, ricavato da lavorazioni vitivinicole.

La società inoltre produce alcoli dalla trasformazione di vino, vinacce e fecce.

La società per i livelli qualitativi raggiunti è qualificata nel mercato mondiale e dispone di impianti ad elevato contenuto tecnologico.

La Industria Chimica Valenzana S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della propria posizione ed immagine ma anche delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, ha ritenuto, coerente con la propria strategia aziendale dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione aziendale (d'ora innanzi indicato come "*il modello*" conforme ai principi sanciti nel decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora innanzi indicato come "*il decreto*").

Scopo del modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal decreto. In particolare l'adozione del modello si propone come obiettivi:

- √ di affermare in termini espliciti che qualunque forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Industria Chimica Valenzana S.p.A. in quanto, anche quando la società ne traesse apparentemente un vantaggio, ogni comportamento illecito è contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali ai quali l'azienda si ispira nell'adempimento della propria "*mission*"
- √ di determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Industria Chimica Valenzana S.p.A. la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione dei principi sanciti nel modello e delle disposizioni dettagliate nelle procedure ed istruzioni del sistema gestionale, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che su quello amministrativo
- √ di consentire all'azienda, grazie anche alla costante azione di monitoraggio delle "*aree di attività a rischio*", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione delle fattispecie di reato previste dal decreto.

In ossequio al T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, in vigore dal 15 maggio 2008) la ICV SpA ha adeguato il proprio sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a *attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

A norma dell'art. 16 del T.U. Sicurezza il CdA, nonché tutti i responsabili di un determinato settore della ICV SpA hanno la possibilità di delegare funzioni proprie ad altri soggetti, con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- f) che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

Il delegante avrà obbligo di vigilanza in capo al delegato in ordine al corretto espletamento da parte dello stesso delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplicherà attraverso relazioni periodiche da parte del delegato.

I criteri ispiratori del modello sono, oltre ai principi già enunciati:

- l'individuazione delle "aree di attività a rischio", cioè delle attività nell'ambito delle quali è possibile che vengano commessi reati
- la diffusione a tutti i livelli organizzativi aziendali delle regole di comportamento e delle procedure operative che le definiscono
- la verifica e la documentazione delle attività a rischio
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate nell'organigramma aziendale
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza (o "Compliance Officer"), di seguito indicato come "CO", di poteri di vigilanza sul corretto ed efficace funzionamento del modello
- l'aggiornamento periodico del modello

Il modello viene adottato all'interno della Industria Chimica Valenzana S.p.A. in base ai seguenti criteri:

- redazione del modello e suo costante aggiornamento in relazione ad esigenze di adeguamento che potranno determinarsi nel tempo
- applicazione del modello e controlli sulla sua applicazione, affidati in via primaria al CO. E' affidato al CO il compito di dare impulso e di coordinare, anche mediante la rete informatica aziendale, le attività di controllo sull'applicazione del modello.

Considerato che il presente modello è un atto di emanazione dell'Organo Dirigente (art. 6, 1° comma, lett. a del decreto), le successive modifiche e/o integrazioni sono demandate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della ICV S.p.A.. E', tuttavia, riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale.

Il modello, infine, prevede in alcune sue parti la competenza esclusiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in altre parti la competenza esclusiva del CO della Industria Chimica Valenzana S.p.A..

CAPO I°

Ambito di applicazione

Art. 1

Il presente modello è adottato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in riferimento ai comportamenti tenuti nell'interesse o a vantaggio della Industria Chimica Valenzana S.p.A. da soggetti in posizione apicale o da sottoposti.

CAPO II°

Della politica aziendale

Art. 2

1. La missione della Industria Chimica Valenzana è la produzione di acido tartarico, per conto proprio e di terzi; lo stoccaggio e la relativa commercializzazione. La società ha altresì per oggetto la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di alcool etilico e dei suoi derivati;
2. La Industria Chimica Valenzana S.p.A. aspira a consolidare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholders cioè con tutte le persone, gruppi o istituzioni che hanno un interesse economico-finanziario o di qualsiasi altra natura nello svolgimento della sua missione. Rientrano nella categoria degli stakeholders, i soci, i dipendenti, i fornitori, i partner di affari nonché le Istituzioni, Associazioni o Gruppi che rappresentano e tutelano gli interessi dei clienti ai quali sono rivolte le attività della ICV.
3. La Industria Chimica Valenzana è impegnata, in forza del proprio deliberato assembleare a svolgere i propri compiti statutari nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa di settore. In appendice sono riportate le principali norme di riferimento soltanto a titolo indicativo.

4. Lo statuto sociale consente l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 27 in materia di responsabilità degli Amministratori per le violazioni del presente modello da loro commesse.

Art. 3

1. Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nella Industria Chimica Valenzana S.p.A., deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.

Art. 4

1. Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o industriale della Industria Chimica Valenzana S.p.A. deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
2. Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ed anche ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
3. Per nessuna ragione è consentito che i fondi della società Industria Chimica Valenzana S.p.A. e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente.
4. Nessun Operatore della Industria Chimica Valenzana S.p.A. potrà mai essere giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o societari.

Art. 5

1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nella Industria Chimica Valenzana S.p.A., sottoscrivendo il presente modello di organizzazione e gestione per integrale presa visione e accettazione si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle "aree a rischio di reato" e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, al rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 3 e delle regole di condotta previste nel presente modello.
2. Sono esclusi dalla sottoscrizione del presente modello coloro che svolgono presso la Industria Chimica Valenzana un'attività libero-professionale, in modo saltuario, non sussistendo alcuna connessione funzionale tra la loro attività e quella della Industria Chimica Valenzana S.p.A., in quanto essi non sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti di cui all'art. 5, lett a) del decreto (*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*).

CAPO III°

Dei settori organizzativi e del rischio-reato

Art.6

1. Il sistema organizzativo e gestionale della Industria Chimica Valenzana S.p.A. è strutturato nei seguenti settori:

- Settore produzione acido tartarico
- Settore produzione alcool etilico
- Settore stoccaggio e commercializzazione
- Servizi amministrativi e generali

Ai fini del presente modello si intendono per “*aree a rischio-reati*” le attività che si svolgono in rapporto con gli Enti o le persone di seguito elencate; tali attività interessano in tutto o in parte tutti i settori aziendali.

A) Imposte e tasse

Agenzia delle Dogane; Agenzia delle Entrate; Ufficio Tributario del Comune; Ministero delle Finanze; soci, creditori, società di revisione.

B) Legale e finanziaria

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; Assessorato Regionale Industria; ASL; Istituti Universitari; Ispettorato del lavoro; Autorità Giudiziaria; Questura; Carabinieri; Guardia di Finanza; Agenzie per i dati personali; Garante della privacy; Società di revisione; Collegio Sindacale; Consiglio di Amministrazione.

C) Risorse Umane

INPS; INAIL; Ufficio provinciale del lavoro; Amministrazioni comunali e locali; Uffici ed Agenzie di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorato Regionale al lavoro; ASL

D) Societaria

Soci; Collegio Sindacale; Società di revisione; consulenti; creditori; terzi.

E) Rapporti contrattuali diversi

Consulenti; fornitori; clienti e chiunque abbia, a qualsiasi titolo, rapporti con la Industria Chimica Valenzana S.p.A..

CAPO IV°

Dei rapporti interni

Art. 7

1. La Industria Chimica Valenzana S.p.A. mette a disposizione dei soggetti di cui all'art.5, comma 1, una copia del testo completo della vigente normativa di settore.
2. Immediatamente dopo l'adozione del modello sarà tenuta una riunione di tutto il Personale in organico per una discussione sull'intera problematica.
3. La Industria Chimica Valenzana S.p.A. organizza annualmente incontri di formazione per i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella struttura. Ai predetti incontri sarà assicurata la presenza di almeno un componente del CO di cui all'art. 19 del presente modello. Tali incontri avranno come oggetto l'illustrazione della normativa di settore, del presente modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività aziendali, anche mediante la distribuzione di materiale informativo. Il CO provvederà a conservare idonea documentazione comprovante la tenuta e l'oggetto degli incontri, nonché la partecipazione degli Operatori della Industria Chimica Valenzana S.p.A..

4. Gli Operatori di cui al precedente comma, in caso di dubbio sulla normativa, sul modello o sulla loro applicazione, sono tenuti a richiedere i chiarimenti necessari al CO di cui all'art.19.
5. I predetti soggetti non potranno per nessuna ragione invocare a propria scusa l'ignoranza della normativa in vigore o della propria qualifica ai fini penali.

Art. 8

1. Il responsabile del settore amministrativo ed il Direttore di Stabilimento sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell'altro.
2. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a diverse fasi di una stessa procedura amministrativa o industriale.
3. Il responsabile del settore amministrativo e la Direzione di Stabilimento sono tenute a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

Art. 9

1. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica composta dalla parte *user ID* e dalla parte *password*, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase/parte di sua competenza della procedura.
2. Ad ogni Operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale che l'Operatore si impegna a non comunicare a terzi ed a rinnovare alle periodiche scadenze. La titolarità della *user ID* è documentata all'interno del sistema informativo in apposito programma al quale ha accesso esclusivamente l'Amministratore del sistema. Per lo svolgimento dei propri compiti il CO di cui all'art. 19 è di volta in volta autorizzato dal Presidente del CdA a prenderne visione.
3. E' vietato, in ogni caso, utilizzare la *user ID* e la *password* di altro Operatore.

Art. 10

1. E' vietato agli Amministratori della Industria Chimica Valenzana S.p.A. di promettere o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi straordinariamente difficili da ottenere nell'esercizio, salvo che non siano stati preventivamente e per iscritto approvati dal CO, sentito il Collegio Sindacale.
2. E' vietato prevedere per il Personale addetto alla codifica ed alla fatturazione che la retribuzione contempli incentivi rapportati al risultato finanziario della loro attività.

Art. 11

1. La Industria Chimica Valenzana S.p.A. si riserva di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell'attività aziendale.

CAPO V°

Dei rapporti esterni

Art. 12

1. Il Presidente del CdA della Industria Chimica Valenzana S.p.A. e/o il Direttore Amministrativo curano i rapporti con i Funzionari della Amministrazione regionale, con le Autorità ed i Funzionari comunali, provinciali e delle altre Istituzioni Pubbliche nazionali e comunitarie, con Enti privati con i quali la Industria Chimica Valenzana S.p.A. venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa esclusivamente al Direttore di Stabilimento.
2. Il responsabile del servizio amministrativo ed il Direttore di Stabilimento sono tenuti ad informare in modo puntuale e tempestivo il Presidente del CdA sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti Enti o Istituzioni, da loro rispettivamente curata.

Art. 13

1. E' vietato promettere, offrire o consegnare, anche per interposta persona, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, di ogni qualifica e livello, al loro coniuge ed ai parenti, (ovvero ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti) denaro, doni o altre utilità, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e che, in ogni caso, questi siano di tenue valore.

Art. 14

1. E' vietato ai soggetti di cui all'art.5, comma 1, di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Industria Chimica Valenzana S.p.A. e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Industria Chimica Valenzana S.p.A. ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto.

Art. 15

1. E' vietato al Personale in organico alla Industria Chimica Valenzana S.p.A. di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da, clienti, fornitori o comunque da soggetti che abbiano rapporti con la società, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modesto valore o di altre utilità approvate preventivamente per iscritto dal CO.

Art. 16

1. La Industria Chimica Valenzana S.p.A. si impegna, nel caso utilizzi l'opera di un soggetto estraneo alla propria organizzazione per gestire specifici rapporti con la Pubblica Amministrazione, con lo Stato o con le Comunità Europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel presente modello, ottenendone formale accettazione.

Art. 17

1. E' vietato a chi agisce per conto della Industria Chimica Valenzana S.p.A. nei rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o della Comunità Europea, di determinarne le decisioni con violenza, minacce o inganno.
2. E', altresì, vietato a chi agisce per conto della Industria Chimica Valenzana S.p.A., nell'ambito dei rapporti con i medesimi soggetti, determinare le decisioni a vantaggio della stessa, se da questo deriva direttamente un danno ad altra struttura.
3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica se ad agire per conto della Industria Chimica Valenzana S.p.A. è l'Associazione di categoria alla quale essa è iscritta.

Art. 18

1. La Industria Chimica Valenzana S.p.A. non può assumere alle proprie dipendenze i soggetti di cui all'art. 13, ovvero ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la Industria Chimica Valenzana S.p.A., ovvero, nello stesso termine, a far data dalla richiesta, nei casi di omissione, rifiuto o ritardo.

CAPO VI°

Dell'iniziativa e del controllo

Sezione I^ - L'Organismo di vigilanza (CO)

Art. 19

1. E' istituito presso la Industria Chimica Valenzana S.p.A l'*Organismo di vigilanza* (Compliance officer), indicato nel presente modello come "CO", con i poteri ed i compiti definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2001 (vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento). Tale organo è dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale organismo sarà dotato di:

- Autonomia ed indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione

2. Detto Organismo è composto da Carmelina Guarneri, dipendente della società e da Alberto Runza, professionista esterno alla società.
3. Il CO, i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per cinque anni e può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dalla Industria Chimica Valenzana S.p.A. una consulenza di durata annuale, rinnovabile.
4. Il coordinatore del CO ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare il CO presso gli Amministratori della Industria Chimica Valenzana S.p.A.. Il Coordinatore provvede, altresì, alle necessarie sostituzioni dei membri effettivi con i supplenti nei casi previsti al comma 3.

Tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del presente regolamento sono obbligati a segnalare in tempo all' Organismo di Vigilanza eventuali violazioni da essi riscontrate. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a relazionare all' Organismo Amministrativo almeno due volte l'anno sull'attività svolta, sui rilievi ricevuti e sui casi di inosservanza del modello rilevati, nonché sulla reportistica in materia di salute e sicurezza di cui è obbligato a tenere copia.

Art. 20

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere previsto, in conformità allo Statuto, un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il decreto ed il presente modello assegnano al CO. Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dal CO.
2. I compensi eventualmente dovuti ai componenti del CO saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Industria Chimica Valenzana S.p.A. e liquidati entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 21

1. La Presidenza della Industria Chimica Valenzana S.p.A. garantisce al CO la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.
2. L'Amministrazione della Industria Chimica Valenzana S.p.A. assicura l'uso, non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni del CO.
3. L'Amministrazione della Industria Chimica Valenzana S.p.A. mette a disposizione del CO, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.
4. Resta fermo, comunque, per tutti gli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul Personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente modello.

Art. 22

1. Il CO, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nella Industria Chimica Valenzana S.p.A..
2. Gli Organi di direzione e amministrazione della Industria Chimica Valenzana S.p.A. che siano venuti a conoscenza di violazioni al modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo il CO. Nel caso si tratti di una ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 25, comma 2 del presente modello, devono, altresì, attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
3. L'Amministrazione della Industria Chimica Valenzana S.p.A., per garantire la riservatezza delle informazioni sulla violazione del modello fornite dai sottoposti – dipendenti o liberi professionisti – ha istituito una casella postale il cui accesso è riservato esclusivamente al CO.
4. Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura del CO in modo da garantirne la segretezza.

Sezione II[^] - Norme procedurali

Art. 23

1. Il CO si riunisce su convocazione del Coordinatore, con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di comprovata urgenza, o su richiesta di altri due componenti. La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza al Presidente del CdA.
2. Il CO svolge i propri compiti di iniziativa e di controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.
3. Il CO trasmette annualmente all'Assemblea ordinaria dei Soci una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

Art. 24

1. Il CO deve riunirsi almeno due volte l'anno, nei mesi di luglio e dicembre, per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione di documenti attinenti alle aree di rischio di cui all'art. 6 del presente modello.
2. Almeno in occasione delle predette riunioni deve essere sentito il Personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del modello. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.
3. Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti del CO. I componenti in dissenso devono allegare una relazione di minoranza.
4. Il verbale e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali del CO, custodito a cura del Coordinatore.

Art. 25

1. Qualora il CO, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del modello da parte di dipendenti o liberi professionisti operanti nella Industria Chimica Valenzana S.p.A., deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna, al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
2. Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, il CO ne dà immediata notizia al Presidente del CdA affinché questi impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero della responsabilità per la Industria Chimica Valenzana S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 (*l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*).
3. Dell'attività svolta il CO deve conservare idonea documentazione.

Art. 26

1. Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato da parte del Personale dipendente, il CO deve immediatamente segnalarle per iscritto al Presidente del CdA, affinché questi proceda secondo il disposto del C.C.N.L.
2. Qualora il CO segnali violazioni di cui al comma precedente commesse da liberi professionisti il Presidente del CdA procederà, in coerenza all'Accordo nazionale, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti.

Art. 27

1. In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al modello da parte di Amministratori della società, il CO ne dà immediata comunicazione ai Soci affinché, secondo le norme statutarie, l'Assemblea possa adottare i provvedimenti di cui all'art. 37; fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 2 del presente modello.
2. L'Assemblea nomina senza ritardo una Giuria per l'accertamento dei fatti comunicati, ai sensi del comma precedente, e della relativa responsabilità degli Amministratori.
3. La Giuria è composta da tre o più membri in numero dispari.
4. Su richiesta degli Amministratori di cui si deve accertare la condotta in violazione del modello, può essere chiamato a far parte della Giuria, quale presidente, un componente di un Ordine professionale dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati ovvero un Professore universitario di materie giuridiche, entrambi designati dal Presidente dell'Associazione Industriali di Palermo.
5. Della Giuria non possono far parte i componenti effettivi e supplenti del CO, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Soci.

6. L'accettazione dell'incarico da parte dei designati deve risultare da atto scritto inviato alla Industria Chimica Valenzana S.p.A. entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina.
7. I compensi per i componenti della Giuria sono determinati dall'Assemblea dei soci e non possono gravare sul budget assegnato al CO.
8. Se alcuno o tutti i componenti della Giuria divengono indisponibili per qualunque causa, l'Assemblea dei soci provvede senza ritardo alla sostituzione.

Art. 28

1. Il CO deve promuovere l'aggiornamento del modello in relazione ad eventuali novità normative, alle mutate esigenze della Industria Chimica Valenzana S.p.A. o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per la Industria Chimica Valenzana S.p.A..
2. Le modifiche di cui al comma precedente devono essere comunicate all'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione.
3. Le modifiche al modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti indicati dall'art.5, comma 1 del presente modello, mediante notifica a mano del nuovo testo.

Art. 29

1. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 24, 25, 26 comma 1 e 27 comma 1 comporta la decadenza del CO.
2. Il componente del CO che risulti assente, anche se per giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive decade automaticamente dall'incarico.
3. La delibera relativa alle decadenze è adottata senza ritardo dall'Assemblea dei Soci che, nella stessa occasione, provvede alle necessarie sostituzioni.

Sezione III[^] - Sistema disciplinare

Art. 30

1. La trasgressione alle disposizioni contenute nel presente modello costituisce per il Personale dipendente violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione della Industria Chimica Valenzana S.p.A. secondo la struttura organizzativa interna e dell'obbligo di espletare in modo corretto i propri doveri, così come stabilito dal C.C.N.L. di categoria.

Art. 31

1. Le trasgressioni del modello sono accertate e sanzionate, secondo le specifiche norme del contratto di lavoro applicato per il personale dipendente.

2. La violazione del modello che abbia comportato l'iscrizione del dipendente o della Industria Chimica Valenzana S.p.A. nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce infrazione con carattere di particolare gravità, ai sensi e per gli effetti di cui alle specifiche norme del contratto di lavoro applicato per il personale dipendente.

Art. 32

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati, in ogni caso, da parte dell'Amministrazione della Industria Chimica Valenzana S.p.A. in conformità e secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 33

1. I contratti stipulati dalla Industria Chimica Valenzana S.p.A. con i professionisti, a qualunque titolo operanti nella struttura, devono prevedere che il presente modello ne costituisca parte integrante.
2. I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione in caso di violazione grave del modello.

Art. 34

1. In caso di accertamento di violazione grave del modello, l'Amministrazione della Industria Chimica Valenzana S.p.A. procede disciplinarmente, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dei C.C.N.L. richiamate nel presente Capo nonché, ricorrendone il caso, ai sensi del precedente art. 33, comma 2 nei confronti del diretto superiore o del Responsabile dell'Unità Funzionale o dell'Area Amministrativa per accertare eventuale colpa "in vigilando".

Art. 35

1. La Giuria di cui all'art. 27, comma 2 del presente modello, nell'accertamento dei fatti opera in analogia alle norme stabilite per il procedimento disciplinare dai C.C.N.L., in quanto applicabili.
2. La Giuria deve depositare presso la sede della Industria Chimica Valenzana S.p.A. le proprie conclusioni, adeguatamente motivate e in forma scritta, entro tre mesi dallo spirare del termine di cui all'art. 27, comma 6 del presente modello. L'Assemblea dei Soci, su richiesta della maggioranza dei componenti della Giuria, per gravi e comprovate ragioni, può deliberare una proroga non superiore a trenta giorni.

Art. 36

1. I componenti della giuria sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'incarico ricevuto, salvo che per il contenuto del verdetto già depositato nella sede della Industria Chimica Valenzana S.p.A..

Art. 37

1. La violazione del presente modello che astrattamente integri ipotesi di reato da parte degli Amministratori determina la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Assemblea, a maggioranza semplice, può determinare una sanzione pecuniaria a loro carico, al cui pagamento sono obbligati in solido, non inferiore ad un terzo del vantaggio economico stimato come profitto derivante dalla violazione.
3. Le violazioni dolose del presente modello che astrattamente non integrino ipotesi di reato da parte degli Amministratori, determinano la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

CAPO VII°
Disposizioni finali
Art. 38

1. La Industria Chimica Valenzana S.p.A., nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e in coerenza al presente modello, si è dotata di un mansionario riguardante i compiti assegnati alle diverse qualifiche del Personale operante all'interno della struttura e di procedure ed istruzioni di lavoro concernenti le concrete modalità operative di svolgimento dei compiti nelle attività lavorative ricadenti nelle aree a rischio di reato di cui all'art. 6 del presente modello.

Art. 39

1. Eventuali eccezioni alle regole contenute nel presente modello sono ammesse solo se determinate dalla necessità di evitare un danno ai terzi che hanno rapporti con la società, ma devono essere documentate con immediatezza e verificate ed approvate formalmente dal superiore gerarchico.

Art. 40

2. Per tutto quanto non previsto dal presente modello si applicano, in quanto compatibili, le norme dello statuto sociale e del codice civile.

Art. 41

1. Il presente modello di organizzazione e gestione è predisposto in base alle linee guida di Confindustria; è approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato presso la sede legale della Industria Chimica Valenzana S.p.A..
2. Il presente modello è notificato a mano a tutti gli Operatori della Industria Chimica Valenzana S.p.A..

Palermo li

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

APPENDICE

Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti cinque tipologie:

- (a) reati commessi nei rapporti con la P.A.
- (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo¹
- (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria²
- (d) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico³

¹ Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis*.

² Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter*.

³ Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*. Il citato art. 3 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

- (e) i reati contro la personalità individuale¹
- (f) i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato²
- (g) il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili³
- (h) il reato di sfruttamento sessuale dei bambini e della pedopornografia anche a mezzo internet⁴
- (i) il “reato transnazionale”, che sussiste qualora si tratti di reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e: i) sia commesso in più di uno Stato; ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato⁵.
- (l) il reato di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”⁶.
- (m) il reato “ambientale”⁷.

a) Reati contro la P.A.

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

¹ Tale tipologia è stata introdotta dall’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 *quinquies*.

² Tale tipologia è stata introdotta dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Legge Comunitaria 2004”), entrata in vigore il 12 maggio 2005, ha recepito nel nostro ordinamento la predetta Direttiva 2003/6/CE, unitamente alle relative direttive di attuazione, modificando il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) e il D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti).

³ Tale tipologia è stata introdotta dall’art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 *quater.1*.

⁴ Tale tipologia è stata introdotta dall’art. 8, L. 6 febbraio 2006, n. 38 che ha modificato nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 *quinquies*.

⁵ Tale tipologia è stata introdotta dall’art. 3, L. 16 marzo 2006, n. 146.

⁶ Tale tipologia è stata introdotta con Legge Delega n. 123/2007 che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25 *septies*.

⁷ Tale tipologia è stata introdotta con il D. Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25 *undecies*.

b) Reati in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

c) Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (*173 bis TUF*)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

In relazione ai reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal D. Lgs. 231/2001, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre tipologie di reato.

d) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni sovversive (artt. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato (302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione; Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.).

e) Reati contro la personalità individuale

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis codice penale).

Reato di sfruttamento sessuale dei bambini e della pedopornografia anche a mezzo internet

Prostituzione minorile (art. 600-bis codice penale)

Pornografia minorile (art. 600-ter codice penale)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater codice penale)

Confisca e pene accessorie (art. 600-septies codice penale)

Pene accessorie ed altri effetti penali (art. 600-nonies codice penale)

Legge 03-08-1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

Reato “transnazionale”

Legge 16-03-2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

il “reato transnazionale” sussiste qualora si tratti di reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e: i) sia commesso in più di uno Stato; ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o

controllo avvenga in un altro Stato; iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reato ambientale.

Condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* codice penale).

Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* codice penale).

Scarico di acque reflue industriali (Art. 137 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica dei siti (Art. 257 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari (Art. 258 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-*bis* D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Violazione, nell'esercizio di un impianto o di una attività dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte V del D.lgs 152/2006, dai piani, dai programmi o dalla normativa (Art. 279 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate sopra (Art. 2 Legge 7 febbraio 1992, n.50).

L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate sopra (Art. 3 Legge 7 febbraio 1992, n.50).

Inquinamento doloso (Art. 8 D. Lgs 6 novembre 2007, n.202).

Inquinamento colposo (Art. 9 D. Lgs 6 novembre 2007, n.202).